



REGIONE DEL VENETO



FEAMP

PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

PO FEAMP

ITALIA

2014/2020

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DI MISURA
DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE**

Parte A - GENERALI



54a20184



Documento	Disposizioni attuative di Misura - Parte A - Generali
Versione	4
Data	8 ottobre 2018
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI - N. 2014 IT4 MFO P001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE).....	3
1.2 - Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura).....	5
1.3 - Normativa nazionale	7
2. ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	8
3. TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE MISURE TRA CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, DI SELEZIONE E PO FEAMP/RAA.....	13
4. LINEE GUIDA PER L'AMMISSIBILITÀ	18
5. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE	19
6. COMPLEMENTARITÀ DEL PO FEAMP CON ALTRI FONDI.....	21
7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	22
8. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO	26
9. RINVIO.....	27



Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Autorità di Gestione (di seguito Disposizioni Procedurali), tenuto conto della medesima base normativa, declinano quanto specificato per l'attuazione delle singole misure.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)

- Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/95** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- TFUE – **Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea** (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 0 2010/C 83/01);
- Regolamento (CE) n. **761/2001** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Regolamento (CE, Euratom) n. **1605/2002** del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;
- Regolamento (CE) n. **834/2007** del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. **710/2009** della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. **966/2012** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- Regolamento delegato (UE) n. **1268/2012** della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul FEAMP e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il FEAMP, i termini e le condizioni applicabili al sistema



elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;

- Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul FEAMP;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul FEAMP per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) n. **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al FEAMP;
- Regolamento delegato (UE) n. **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il FEAMP.



1.2- Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) n. **26/2004** della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) n. **1799/2006** della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
- Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- **EUSAIR** - Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);
- Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **763/2014** della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **771/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **772/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del FEAMP;
- Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del FEAMP disponibili nel quadro della gestione concorrente per il



periodo 2014/2020;

- Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del FEAMP;
- Regolamento delegato (UE) n. **1014/2014** della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal FEAMP;
- **Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014** della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al FEAMP e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;
- Regolamento delegato (UE) n. **1392/2014** della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- Regolamento delegato (UE) n. **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del FEAMP;
- Regolamento delegato (UE) n. **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del FEAMP;
- Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda le disposizioni transitorie;
- Regolamento delegato (UE) n. **531/2015** della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg.



(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del FEAMP al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;

- Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;
- Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfetarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

1.3 - Normativa nazionale

- L. n. **575/65** del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);
- Legge n. **689/81** del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 300110 19810 Suppl. Ordinario);
- Legge n. **241/90** del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);
- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. **402/96** - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>
- D.P.R. n. **357/97** dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
- Circolare **INPS n. 196/1997** del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984;
- D.P.R. n. **445/00** del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.P.R. n. **380/01** del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- D.P.R. n. **313/02** del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportate dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;
- D.P.R. n. **120/03** del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
- D. Lgs n. **196/03** del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 0 Supplemento Ordinario n. 123);



- D. Lgs n. **154** del 26 maggio 2004 0 Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Legge n. **296** del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 0 Supplemento ordinario n. 244);
- Decreto legislativo n. **81** del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- D.P.R. n. **207** del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
- Decreto Legislativo n.**190** del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;
- Decreto legislativo n. **159** del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 280902011 0 Suppl. Ordinario n. 214);
- D. Lgs n. **4** del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia;
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. **193** del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7010 2015);
- Legge n. **154** del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.

2. ACRONIMI E DEFINIZIONI

Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa normativa di riferimento:

Acronimi utilizzati	
AC	Advisory Council
AdG	Autorità di Gestione



Acronimi utilizzati	
AdC	Autorità di Certificazione
AdA	Autorità di Audit
AdP	Accordo di Partenariato
AGEA	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS	Automatic Identification System
ALP	Archivio Licenze Pesca
AMP	Aree Marine Protette
ATI	Associazione Temporanea di Imprese
ATS	Associazione Temporanea di Scopo
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC	Codice Civile
CCAP	Centri di Controllo Area Pesca
CCDA	Common Database on Designated Areas
CCNP	Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR	Comitato Consultivo Regionale
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
CEE	Comunità Economica Europea
CGPM	Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE	Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG	Codice Identificativo Gara
C.I.L.	Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A.	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE	Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa	Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD	Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME	European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises
c.p.c.	codice di procedura civile
CTE	Cooperazione Territoriale Europea
CUP	Codice Unico di Progetto
DA	Disposizioni Attuative
DCF	Data Collection Framework
DDG	Decreto del Direttore Generale
DFC	Programma raccolta dati
DGR	Delibera Giunta Regionale
D.I.A.	Dichiarazione di Inizio Attività
D.L.	Decreto Legge
D. Lgs.	Decreto Legislativo
DP	Disposizioni Procedurali
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA	European Fisheries Control Agency
EMAS	Eco-Management and Audit Scheme
ERS	Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR	European Strategy for the Adriatic and Ionian Region



Acronimi utilizzati	
FC	Fondo di Coesione
FEAMP	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP	Fondo Europeo per la Pesca
FESR	Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG	Gruppi di azione locale nel settore della pesca
FSE	Fondo Sociale Europeo
GAC	Gruppi di Azione Costiera
GBER	General Block Exemption Regulation
GDO	Grande Distribuzione Organizzata
GES	Good Environmental Status
GSA	Geographical SubArea
GT	Gross Tonnage
GURI	Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE	Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT	International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM	Integrated Coastal Zone Management
IDOS	Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
IMS	Irregularities Management System
INN	Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA	Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
ITI	Investimenti Integrati Territoriali
IVA	Imposta Valore Aggiunto
JDPs	Joint Deployment Plans
L.	Legge
MATTM	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS	Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS	Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP	Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP	Manuale Opere Pubbliche
MSFD	Marine Strategy Framework Directive
NCDA	Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS	Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM	Organizzazione Comune dei Mercati
OI	Organismo Intermedio
OO.II.	Organismi Intermedi
OP	Organizzazioni di Produttori
OT	Obiettivi Tematici
PA	Pubblica Amministrazione
PEMAC	Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
PCP	Politica Comune della Pesca
PdGL	Piani di Gestione Locale
PdV	Piano di Valutazione
PE	Parlamento Europeo
PEC	Posta Elettronica Certificata
PES	Payments for Ecosystem Services



Acronimi utilizzati	
PGN	Piani di Gestione Nazionali
PMA	Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI	Politica Marittima Integrata
Pmi	Piccole e medie imprese
PN	Programma Nazionale pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PO	Programma Operativo
POR	Programma Operativo Regionale
PRA	Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA	Piano Strategico Acquacoltura
PSL	Piano di Sviluppo Locale
PSRN	Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA	Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC	Quadro Strategico Comune
RAA	Relazione Annuale di Attuazione
RAE	Relazione Annuale di Esecuzione
RAdG	Responsabile Autorità di Gestione
RdM	Responsabile di Misura
RFMOs	Regional Fisheries Maritime Organisations
RMS	Rendimento Massimo Sostenibile
RPM	Reparto Pesca Marittima
ROT	Responsabile Obiettivi Tematici
S.A.L.	Stato di Avanzamento Lavori
SANI 2	Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
S.C.I.A	Segnalazione Certificata di Inizio Attività
SF	Strumenti Finanziari
SFOP	Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
SFC	System for Fund management in the European Community
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIE	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC	Siti di Importanza Comunitaria
SIGECO	Sistema di Gestione e Controllo
SIPA	Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura
SMI	Sorveglianza Marittima Integrata
SNB	Strategia Nazionale per la Biodiversità
SNV	Sistema Nazionale di Valutazione
STECF	Scientific, Technical, Economic Committee for Fisheries
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU	Testo Unico
TUSL	Testo Unico Sicurezza Lavoro
UE	Unione Europea
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VEXA	Valutazione Ex -Ante
VIA	Valutazione Impatto Ambientale
VMS	Vessels Management System
WFD	Water Framework Directive
ZAA	Zone Allocate all'Acquacoltura
ZMP	Zone Marine Protette



Acronimi utilizzati	
ZPS	Zone di Protezione Speciale
ZSC	Zone Speciali di Conservazione

Al fine di rendere esplicito ed univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute nel paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali”.



3. TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE MISURE TRA CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, DI SELEZIONE E PO FEAMP/RAA

n.	Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ	n.	Codifica criteri di SELEZIONE	n.	Codifica PO 2014/L2020 / Relazione Annuale di Attuazione
Priorità n. 1 L Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3, OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO I del Reg. (UE) n 508/2014)					
1	MISURA 1.26 - Innovazione - art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014	1	MISURA 1.26 - Innovazione - art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014	1	Art.26 Innovazione
2	MISURA 1.27 - Servizi di consulenza - art. 27 del Reg. (UE) n. 508/2014	2	MISURA 1.27 - Servizi di consulenza - art. 27 del Reg. (UE) n. 508/2014	2	Art.27 Servizi di consulenza
3	MISURA 1.28 - Partenariati tra esperti scientifici e pescatori - art. 28 del Reg. (UE) n. 508/2014	3	MISURA 1.28 - Partenariati tra esperti scientifici e pescatori - art.28 del Reg. (UE) n. 508/2014	3	Art.28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori
4	MISURA 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014	4	MISURA 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014	4	Art. 29.1 e 2 Creazione di capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale
5	MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito - art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014	5	MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito - art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014	5	Art. 30 Diversificazione e nuove forme di reddito
6	MISURA 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014	6	MISURA 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014	6	Art. 31 Sostegno all'avviamento dei giovani pescatori
7	MISURA 1.32 - Salute e sicurezza - art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014	7	MISURA 1.32 - Salute e sicurezza - art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014	7	Art. 32 Salute e sicurezza
8	MISURA 1.33 - Arresto temporaneo dell'attività di pesca - art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014	8	MISURA 1.33 - Arresto temporaneo dell'attività di pesca - art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014	8	Art. 33 Arresto temporaneo dell'attività di pesca
9	MISURA 1.34 - Arresto definitivo dell'attività di pesca - art. 34 del Reg. (UE) n. 508/2014	9	MISURA 1.34 - Arresto definitivo dell'attività di pesca - art. 34 del Reg. (UE) n. 508/2014	9	Art. 34 Arresto definitivo dell'attività di pesca
10	MISURA 1.35 - Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali - art. 35 del Reg. (UE) n. 508/2014	10	MISURA 1.35 - Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali - art. 35 del Reg. (UE) n. 508/2014	10	Art. 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali
11	MISURA 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca - art. 36 del Reg. (UE) n. 508/2014	11	MISURA 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca - art. 36 del Reg. (UE) n. 508/2014	11	Art. 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca



54a20184

n.	Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ	n.	Codifica criteri di SELEZIONE	n.	Codifica PO 2014L2020/ Relazione Annuale di Attuazione
12	MISURA 1.37 - Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale - art. 37 del Reg. (UE) n. 508/2014	12	MISURA 1.37 - Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale - art. 37 del Reg. (UE) n. 508/2014	12	Art. 37. Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale
13	MISURA 1.38 - Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie - art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014	13	MISURA 1.38 - Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie - art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014	13	Art. 38. Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie
14	MISURA 1.39 - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine - art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014	14	MISURA 1.39 - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine - art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014	14	Art. 39. Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine
15.a	MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014	15.a	MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014	15	Art. 40.1.a Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili. Art.40 1.b,c,d,e,f,g, i Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili
15.b	MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014	15.b	MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014	16	Art. 40 1.h Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili
16	MISURA 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici 0 art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014	16.a	MISURA 1.41 - par.1 lett. a), b), c) del Reg. (UE) n.508/2014	17	Art. 41.1.a,b,c Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
17	MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate - art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014	16.b	MISURA 1.41 - par.2 del Reg. (UE) n.508/2014	18	Art. 41.2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
18	MISURA 1.43 (1 e 3): Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014	17	MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate - art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014	19	Art.42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
		18	MISURA 1.43 (1 e 3): Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014	20	Art. 43.1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca



n.	Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ	n.	Codifica criteri di SELEZIONE	n.	Codifica PO 2014L2020/ Relazione Annuale di Attuazione
19.a	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. a) (ai sensi dell'art. 29) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.a	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. a) (ai sensi dell'art. 29) del Reg. (UE) n. 508/2014	21	Art. 44.1.a Creazione di capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale
19.b	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. b) (ai sensi dell'art. 32) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.b	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. b) (ai sensi dell'art. 32) del Reg. (UE) n. 508/2014	22	Art. 44.1.b Salute e Sicurezza
19.c	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi degli artt. 38 e 39) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.c	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014	23	Art.44.1.c. Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie.
19.d	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. d) (ai sensi dell'art. 41) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.d	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi dell'art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014	24	Art.44.1.c. Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine
19.e	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. e) (ai sensi dell'art. 42) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.e	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. d) (ai sensi dell'art. 41) del Reg. (UE) n. 508/2014	25	Art. 44.1.d Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
19.f	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. f) (ai sensi dell'art. 43) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.f	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. e) (ai sensi dell'art. 42) del Reg. (UE) n. 508/2014	26	Art. 44.1.e Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
19.g	MISURA 1.44 - art. 44 par.2 (ai sensi dell'art. 31) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.g	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. f) (ai sensi dell'art. 43) del Reg. (UE) n. 508/2014	27	Art. 44.1.f Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca
19.h	MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell'art. 26) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.h	MISURA 1.44 - art. 44 par.2 (ai sensi dell'art. 31) del Reg. (UE) n. 508/2014	28	Art. 44.2 Sostegno all'avviamento dei giovani pescatori
19.i	MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell'art. 27) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.i	MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell'art. 26) del Reg. (UE) n. 508/2014	29	Art. 44.3 Innovazione
19.j	MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell'art. 28) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.j	MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell'art. 27) del Reg. (UE) n. 508/2014	30	Art. 44.3 Servizi di consulenza
19.k	MISURA 1.44 - art. 44 par. 4 (di cui all'art. 30) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.k	MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell'art. 28) del Reg. (UE) n. 508/2014	31	Art. 44.3 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori
19.l	MISURA 1.44 - art. 44 par. 4 (di cui all'art. 30) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.l	MISURA 1.44 - art. 44 par. 4 (di cui all'art. 30) del Reg. (UE) n. 508/2014	32	Art. 44.4 Diversificazione e nuove forme di reddito
19.m	MISURA 1.44 - art. 44 par.6 del Reg. (UE) n. 508/2014	19.m	MISURA 1.44 - art. 44 par.6 del Reg. (UE) n. 508/2014	33	Art. 44.6 Pesca nelle acque interne e faune e flora nelle acque interne
Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3, OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 2 del Reg. 508 del 2014)					
20	MISURA 2.47 - Innovazione - art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014	20	MISURA 2.47 - Innovazione - art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014	34	Art.47 Innovazione



54a20184

21.a	MISURA 2.48 - lettere da a) a d) e da f) a h) – art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014	21.a	MISURA 2.48 - lettere da a) a d) e da f) a h) del Reg. (UE) n. 508/2014	35	Art.48.1 a-d f-h Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
n.	Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ	n.	Codifica criteri di SELEZIONE	n.	Codifica PO 2014L2020 / Relazione Annuale di Attuazione
21.b	MISURA 2.48 lettere e), i) e j) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014	21.b	MISURA 2.48 - lettere e), i) e j) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014	36	Art.48.1.e,i,j Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
21.c	MISURA 2.48 lettera k) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014	21.c	MISURA 2.48 - lettera k) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014	37	Art.48.1.k Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
22.a	MISURA 2.49 art.49 a) del Reg. (UE) n.508/2014	22.a	MISURA 2.49 - art.49 a) del Reg. (UE) n.508/2014	38	Art.49. Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole
22.b	MISURA 2.49 art.49 b) del Reg. (UE) n.508/2014	22.b	MISURA 2.49 - art.49 b) del Reg. (UE) n.508/2014		
23	MISURA 2.50 - Promozione del capitale umano e del collegamento in rete - art. 50 del Reg. (UE) n.508/2014	23	MISURA 2.50 - Promozione del capitale umano e del collegamento in rete - art. 50 del Reg. (UE) n.508/2014	39	Art.50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete
24	MISURA 2.51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura - art. 51 del Reg. (UE) n. 508/2014	24	MISURA 2.51 - Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura - art. 51 del Reg. (UE) n. 508/2014	40	Art.51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura
25	MISURA 2.52 Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile0 art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014	25	MISURA 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile - art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014	41	Art.52 Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile
26	MISURA 2.53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica - art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014	26	MISURA 2.53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica - art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014	42	Art.53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica
27	MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura - art. 54 del Reg. (UE) n.508/2014	27	MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura - art. 54 del Reg. (UE) n.508/2014	43	Art.54 Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura
28	MISURA 2.55 - Misure sanitarie - art. 55 del Reg. (UE) n. 508/2014	28	MISURA 2.55 - Misure sanitarie0 art. 55 del Reg. (UE) n. 508/2014	44	Art.55 Misure sanitarie
29	MISURA 2.56 - Misure relative alla salute e al benessere degli animali - art. 56 del Reg. (UE) n. 508/2014	29.a	MISURA 2.56 - art. 56 par 1 lettera f) del Reg. (UE) n. 508/2014	45	Art.56 Misure relative alla salute ed al benessere degli animali
		29.b	MISURA 2.56 - art. 56 par 1 lettere da a) a e) del Reg. (UE) n. 508/2014		
30	MISURA 2.57 - Assicurazione degli stock acquicoli - art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014	30	MISURA 2.57 - Assicurazione degli stock acquicoli - art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014	46	Art.57 Assicurazione degli stock acquicoli



Priorità n. 3 - Promuovere l'attuazione della PCP (OT 6, CAPO 6 del Reg. 508 del 2014)					
31	MISURA 3.76 - Controllo ed esecuzione - art.76 par. 2 lett da a-d), da f-l) del Reg. (UE) n.508/2014	31	MISURA 3.76 - Controllo ed esecuzione - art.76 par. 2 lett da a-d), da f-l) del Reg. (UE) n.508/2014	47	Art.76 Controllo di esecuzione
32	MISURA 3.77 - Raccolta di dati - art.77 del Reg. (UE) n.508/2014	32	MISURA 3.77 - Raccolta di dati - art.77 del Reg. (UE) n.508/2014	48	Art.77 Raccolta dati
33	MISURA 3.78 - Assistenza Tecnica su iniziativa di Stati Membri - art.78 del Reg. (UE) n.508/2014	33	MISURA 3.78 - Assistenza Tecnica su iniziativa di Stati Membri - art.78 del Reg. (UE) n.508/2014	49	Art.78 Assistenza Tecnica
n.	Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ	n.	Codifica criteri di SELEZIONE	n.	Codifica PO 2014/2020/ Relazione Annuale di Attuazione
Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione (OT 3, CAPO 4 del Reg. 508 del 2014)					
34	MISURA 5.66 - Piani di produzione e di commercializzazione - art.66 del Reg. (UE) n.508/2014	34	MISURA 5.66 - Piani di produzione e di commercializzazione - art.66 del Reg. (UE) n.508/2014	50	Art.66 Piani di produzione e commercializzazione
35	MISURA 5.67 - Aiuto al magazzinaggio - art.67 del Reg. (UE) n.508/2014	35	MISURA 5.67 - Aiuto al magazzinaggio - art.67 del Reg. (UE) n.508/2014	51	Art.67 Aiuti al magazzinaggio
36	MISURA 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - art.68 del Reg. (UE) n.508/2014	36	MISURA 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - art.68 del Reg. (UE) n.508/2014	52	Art.68 Misura a favore della commercializzazione
37	MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - art.69 del Reg. (UE) n.508/2014	37	MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - art.69 del Reg. (UE) n.508/2014	53	Art. 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Priorità n. 6 - Favorire l'attuazione della PMI (OT 6, CAPO 8 del Reg. 508 del 2014)					
38	MISURA 80.1.a c: Sorveglianza marittima integrata - art. 80 del Reg. (UE) n.508/2014	38	MISURA 80.1.a: Sorveglianza marittima integrata - art. 80 del Reg. (UE) n.508/2014	54	Art.80.1.a Sorveglianza marittima integrata



4. LINEE GUIDA PER L'AMMISSIBILITÀ

I criteri di ammissibilità sono validi sull'intero territorio nazionale. In caso di attivazione di una Misura a "titolarità", è stato individuato come criterio di ammissibilità trasversale comune e imprescindibile per tutte le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sui fondi FEAMP, la coerenza dell'intervento con quanto previsto dal Programma.

Per quanto riguarda l'attivazione a "regia" delle misure, in linea generale sono state individuate tre tipologie di criteri:

- criteri trasversali
- criteri specifici del richiedente
- criteri specifici dell'operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, l'Autorità di Gestione (AdG) o i singoli Organismi Intermedi (OO.II.) ne potranno selezionare solo alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione della strategia adottata e, quindi, delle azioni previste nei singoli avvisi.

I criteri proposti potranno essere, nel corso dell'attuazione della Programmazione 2014/2020, ulteriormente specificati e sottoposti a revisione, anche sulla base dell'esperienza attuativa e delle indicazioni che potranno pervenire all'Autorità di Gestione e al Tavolo Istituzionale, nonché in sede di Comitato di Sorveglianza, in fase di monitoraggio qualitativo e valutazione del Programma.

Di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la determinazione dell'ammissibilità al cofinanziamento:

- è obbligatoria l'applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
- il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046;
- il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
- l'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle Imprese di pesca;
- l'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti che apportano modifiche all'imbarcazione da pesca;
- l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto segue:

- tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
- per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
- per quanto concerne le misure multiattoriale, gli organismi attuatori, nella scrittura degli avvisi pubblici, dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di ammissibilità delle azioni attivate;
- nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura "Organismi di diritto pubblico" rientrano anche gli Enti pubblici, pertanto, per questa tipologia di beneficiari, saranno attivate anche le operazioni a "titolarità";
- con riferimento al criterio generale di ammissibilità "Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 1046 del 2018";
- in relazione ai criteri di ammissibilità in cui si fa riferimento al "primo ingresso nel settore della pesca" (art. 46 Par. 2), si specifica che per "primo ingresso nel settore" si intende l'attivazione della Partita IVA



- del richiedente da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
- per “nuova impresa acquicola” si intende quell’impresa richiedente che abbia attivato la Partita IVA da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;
 - si precisa che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore, per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.), per “ditta” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
 - con riferimento all’ art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per “operatore” si intende la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
 - per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
 - per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art.9 del D. Lgs 231/2001.

5. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE

I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali finanziate, la cui verifica consente un ordinamento prioritario delle operazioni da ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito. Al fine di determinare il punteggio minimo da raggiungersi, il calcolo del punteggio deve essere effettuato anche nel caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni ammesse, ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica domanda. Si distinguono tre tipologie di criteri:

- criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione dell’operazione;
- criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il beneficiario della Misura è riconducibile ad un’unica fattispecie;
- criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare. Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione dell’operazione.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti:

- coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = 0) o al valore



assunto da un determinato fattore di valutazione (es. età in anni del proponente), elementi oggettivi ricavabili;

- coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed il suo valore massimo;
- coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori assunti dell'elemento valutato. In questa fase l'AdG individua un valore di riferimento per l'attribuzione del punteggio ($C=0$ o $C=1$), mentre l'altro valore di riferimento è associato ad una soglia minima o massima (min. o max). L'organismo attuatore potrà declinare il coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: $C=0$ per $N=0$; $C=0,2$ per $0 < N < 3$; $C=0,7$ per $3 < N < 7$, $C=1$ per $N > 7$) in maniera tale da individuare la distribuzione più idonea dello stesso.

I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei singoli strumenti di intervento, consentendone l'adattamento alle relative specificità.

Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo per l'ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai criteri di selezione.

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore. In caso di *ex-aequo* tra soggetto pubblico e soggetto privato si adotta il criterio della minor data di presentazione della domanda.

N.B. Si specifica che, ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve ottenere un punteggio almeno pari ad 1, da raggiungere con almeno due criteri.

Nell'impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i principi legati alle politiche trasversali dell'Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le misure del Programma.

Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:

- principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell'ottica di promuovere l'integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
- principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.

L'Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di selezione adottati nonché del principio di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni.

Con riferimento alla pubblicizzazione dei criteri di selezione, l'attuazione del principio è garantita, in particolare, attraverso:

- la pubblicazione del documento di Criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianza sul sito del MIPAAF e/o degli OO.II., in modo da garantire la più ampia diffusione ed il raggiungimento di tutti i potenziali beneficiari (<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp>);
- la pubblicazione delle procedure di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate (bandi/disciplinari, ecc.) contenenti una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati.



Il rispetto del citato criterio di pubblicizzazione è garantito anche dagli Organismi Intermedi delegati dall'Autorità di Gestione.

Il rispetto del principio di trasparenza in fase di selezione delle operazioni è garantito attraverso la pubblicazione della graduatoria.

Al fine di garantire una corretta interpretazione dei criteri di selezione si precisa quanto segue:

- tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
- per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
- per quanto concerne le misure multi-azione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli avvisi pubblici, dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di selezione delle azioni attivate;
- per "impresa" si intende l'attività svolta dall'imprenditore, per "azienda" lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.), per "ditta" la denominazione commerciale dell'imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l'impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
- per il criterio di selezione "Entità del danno" nella Misura 2.55, il valore minimo del coefficiente $C=0$ è valido per un valore della perdita del fatturato pari al 25% se viene attivata l'opzione prevista dal punto 2 lettera b);
- con riferimento all'art. 4, par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per "operatore" si intende la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- per il calcolo del punteggio di selezione qualora il criterio sia riferito ad una imbarcazione (ad esempio, a puro titolo indicativo, per la misura 1.38, criteri 03 "Numero di giorni di pesca in mare svolti dalle imbarcazioni di cui al par.5 lett. a) nei due anni civili precedenti (730 gg) la data di presentazione della domanda" e 04 "Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986") e la richiesta di sostegno riguardi più imbarcazioni (es. una cooperativa di pescatori presenta una richiesta di sostegno per interventi che riguardano tutte le imbarcazioni di cui la stessa cooperativa è armatrice) è necessario effettuare una media dei dati relativi alle diverse imbarcazioni.

6. COMPLEMENTARITÀ DEL PO FEAMP CON ALTRI FONDI

Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 "Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti unionali e nazionali".

Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli altri strumenti dell'UE.



7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno inviare le domande, complete di allegati, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - Via Torino, 110 – 30172 MESTRE - VENEZIA – , pena esclusione della stessa, solo via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: feamp@pec.regione.veneto.it;

L'invio delle domande di contributo dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione dei bandi sul BuRV.

Qualora il progetto sia inviato con più PEC, nell'oggetto dovrà comparire: "Domanda FEAMP; nome mittente, invio n. ... di ...";

La modulistica afferente le domande di contributo (incluse le dichiarazioni sostitutive previste) è resa disponibile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp>

Tutti i files, compresa la Domanda, devono essere esclusivamente in formato PDF. NON sono accettati dal sistema altri formati (tipo: word, excel, .zip, .rar, ecc.).

In caso di "ripudio" della PEC per invio con allegati in formato non consentito, deve essere rispedita TUTTA la documentazione contenuta nella PEC, con le modalità corrette.

Le domande di contributo dovranno presentare la seguente documentazione:

A) Documentazione comune per tutte le misure:

- Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità;
- Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (ad eccezione delle Misure a premio, dei Fondi di mutualizzazione e delle Misure a compensazione);
- Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile;
- Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto/iniziativa (ad eccezione delle Misure a premio, dei Fondi di mutualizzazione e delle Misure a compensazione);
- Quadro Economico degli interventi/iniziative (ad eccezione delle Misure a premio, dei Fondi di mutualizzazione e delle Misure a compensazione);
- Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello *fac simile* riportato in allegato al Modello Attuativo, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (ove pertinente)¹;

Oltre alla documentazione sopra elencata è obbligatorio allegare la documentazione a seconda della tipologia del richiedente e di operazione (esempio, concessione in caso di interventi edilizi, ecc.).

¹ richiesta conforme alla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013 che estende le verifiche antimafia anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.



B) Documentazione per richiedente in forma di Impresa agricola:

- Autodichiarazione² ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (vedasi allegato) attestante quanto segue: *Il sottoscritto ha iscritto la propria piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di [...] dal [...] con partita IVA n. [...].*
- Autorizzazioni e/o permessi per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività di tipo amministrativo e sanitario;
- Gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore devono presentare un piano aziendale e, ove l'importo degli investimenti sia superiore a 50.000 Euro, una valutazione dell'impatto ambientale³ degli interventi e, una relazione sulla commercializzazione, l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
- Valutazione dell'impatto ambientale dell'autorità competente che attesti che l'intervento di acquacoltura non abbia un significativo impatto ambientale negativo nelle zone marine protette.

C) Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente:

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
- Autodichiarazione⁴ ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (vedasi allegato) attestante quanto segue: *Il sottoscritto ha iscritto la propria micro, piccola, o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di [...] dal [...] con partita IVA n. [...].*
- progetto dell'attività con indicazione specifica degli anni di esperienza dell'ente, del personale impegnato, dei rispettivi ruoli e costi imputati (domande presentate da Enti vedasi allegato).

D) Documentazione per richiedente in forma collettiva o in Associazione Temporanea:

- La Dichiarazione di intenti per la costituzione o Atto costitutivo di ATI/ATS, in caso di domande presentate in associazione (vedasi allegato);
- Accordo di collaborazione, debitamente sottoscritto e registrato, in caso di investimenti collettivi;
- Copia dello Statuto, dell'atto costitutivo e l'elenco Soci dei partecipanti all'ATI/ATS costituiti in forma giuridica.

E) Documentazione nel caso in cui il richiedente sia pescatore, armatore o proprietario di imbarcazione da pesca:

- Autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (vedasi allegato) attestante quanto segue: *Il sottoscritto è in possesso di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:*

Dati relativi al peschereccio⁵ ⁶:

- *numero di registro della flotta dell'Unione⁷*

² Tale autodichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall'Amministrazione di riferimento ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011. Tale autodichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione concedente.

³ Per Valutazione dell'Impatto Ambientale si intende una relazione ambientale generica, nel quadro di uno studio di fattibilità dell'intervento, che non darà luogo ad una procedura di VIA così come prevista dall'ordinamento nazionale e comunitario.

⁴ Tale autodichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall'Amministrazione di riferimento ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011. Tale autodichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione concedente.

⁵ Allegato II del Reg. (UE) n. 404/2011

⁶ Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione (GUUE L. 5 del 9.1.2004, pag. 25).



- *nome del peschereccio*⁸
- *stato di bandiera/Paese di immatricolazione*
- *porto di immatricolazione (nome e codice nazionale)*
- *marcatore esterna*
- *segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)*⁹

Titolare della licenza/proprietario del peschereccio/agente del peschereccio:

- *nome e indirizzo della persona fisica o giuridica*
- *caratteristiche della capacità di pesca*
- *potenza del motore (kW)*¹⁰
- *stazza (GT)*¹¹
- *lunghezza fuoritutto*¹¹.

F) Documentazione in caso di investimenti fissi:

- elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
- computo metrico estimativo delle opere con annessa specificazione della fonte utilizzata per la quantificazione, ovvero Costi standard o Prezziario. Laddove la voce di spesa sia prevista dal costo standard, non potrà essere utilizzato il prezziario;
- relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
- titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia dei terreni, da cui si evinca la disponibilità dei fondi per 7 (sette) anni dalla data di presentazione della domanda, sia delle strutture. I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto dell'operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso alla esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente);
- dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, (vedasi allegato), che per l'intervento nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell'opera soggetta ad autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
 1. permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato;
 2. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività (ai sensi del D.P.R. T.U. 380/2001);
 3. in caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, Valutazione di Impatto Ambientale o dichiarazione d'impegno (vedasi allegato), a conseguirla entro la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e, contestualmente, a trasmetterla agli estremi alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto.

Inoltre viene richiesta una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che elenchi tutte le autorizzazioni,

7 A norma del Reg. (CE) n. 26/2004.

8 Per i pescherecci che hanno un nome.

9 In conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.

10 A norma del Reg. (CE) n. 3259/94

11 A norma del Reg. (CE) n. 3259/94. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004.



concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari (acquisiti o da acquisire) per l'esecuzione dell'iniziativa prevista dal progetto;

G) Documentazione in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature):

Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, nel caso in cui il metodo prescelto sia quello del confronto tra preventivi, è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo (vedasi allegato sulla congruità dei costi). I preventivi dovranno riportare separatamente in modo dettagliato i costi per ogni voce di spesa prevista dall'intervento.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso. Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno. Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari.

In alternativa o in abbinamento al metodo basato sui tre preventivi, l'Autorità di gestione può avvalersi della consultazione di listini dei prezzi di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature nonché altre categorie di spesa. In tal caso la base di dati deve essere abbastanza dettagliata e i prezzi indicano non solo i modelli più costosi ma tutti i modelli. La base di dati sui prezzi deve essere aggiornata. Anche in tal caso, gli importi non devono riflettere i prezzi di catalogo, ma i prezzi di mercato, con un aggiornamento periodico.

In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari similari. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.

H) Documentazione in caso di "contributi in natura":

Relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore.

I) Documentazione da presentare a seguito della comunicazione di concessione del contributo/premio

A seguito della approvazione della graduatoria e della comunicazione di ammissione a contributo, il beneficiario dell'aiuto/premio è tenuto all'invio di una comunicazione di "inizio lavori":

- a) Entro 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione a contributo per i progetti aventi 6 mesi



- di tempo per la loro realizzazione;
- b) Entro 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione a contributo per i progetti aventi 12 mesi di tempo o più per la loro realizzazione.

Nel caso di investimenti fissi, la comunicazione soprastante dovrà necessariamente essere corredata dai documenti di cui alla lettera F).

Il mancato invio della comunicazione di “avvio lavori” comporterà l’attivazione della procedura di revoca del contributo.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i fatti in esse affermati, in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti.

L’Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie, l’esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.

Non potranno essere richiesti al beneficiario documenti già in possesso della pubblica amministrazione (ai sensi della Legge 183/2011).

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Ulteriore documentazione specifica di Misura da presentare è riportata nelle singole schede di Misura.

8. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO

È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione così come disciplinate dall'allegato XII *Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi* del Reg. (UE) 1303/2013.

In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:
 - a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
 - b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione. Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai



fondi:

- a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
- a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500.000 EUR;
 - b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.5.

9. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, al manuale sulle “Disposizioni procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 181 dell’11 ottobre 2018, disponibile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp>

nonché alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese e alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

